

**PARERE 22 DICEMBRE 2020**

**575/2020/I/EEL**

**RILASCIO DI PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER  
L'AGGIORNAMENTO DELL'AMBITO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE  
NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139<sup>a</sup> riunione del 22 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 290/2003);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 (di seguito: decreto 25 giugno 1999), recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), e sue successive integrazioni, in ultimo con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 marzo 2019 recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo per la disciplina degli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005), recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione

- dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri stati;
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 novembre 2007, 290/ML/1/2007, di rilascio dell'esenzione per la linea in corrente alternata a 150 kV "Tirano (IT) - Campocologno (CH)" (di seguito: decreto 6 novembre 2007);
  - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2007, 244/07 (di seguito: deliberazione 244/07), recante rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all'interconnessione in corrente alternata a 150 kV "Tirano (IT) - Campocologno (CH)";
  - la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2015, 213/2015/A e il relativo Allegato A (di seguito: Regolamento di cui alla deliberazione 213/2015/A);
  - il parere dell'Autorità 27 novembre 2018, 607/2018/I/EEL, riguardante l'aggiornamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
  - la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 3 dicembre 2020 (prot. Autorità 40463 del 3 dicembre 2020, di seguito: comunicazione 3 dicembre 2020), ed i relativi allegati, fra cui la comunicazione di Terna S.p.A. al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità, in data 13 novembre 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 79/99, prevede che il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro dello Sviluppo Economico) determini, sentiti l'Autorità e i soggetti interessati, l'ambito della RTN;
- con il decreto 25 giugno 1999, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, acquisito il parere dell'Autorità, ha determinato l'ambito della RTN;
- in linea con le modalità definite dal decreto 25 giugno 1999 per la determinazione dell'ambito della RTN, acquisiti i relativi pareri dell'Autorità, con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico detto ambito è stato più volte aggiornato;
- l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 21 ottobre 2005 prevede che i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che intendono realizzare a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con l'estero in corrente alternata ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 6, terzo periodo, della legge 290/2003, presentano richiesta di esenzione integrata, fra l'altro, dalla dichiarazione dell'impegno a richiedere l'inclusione della linea di interconnessione nella RTN fin dalla data di entrata in esercizio e a stipulare con il Gestore della rete una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e di manutenzione in conformità alla convenzione tipo (tra

titolari RTN e gestore del sistema di trasmissione) approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

- pertanto, il decreto 21 ottobre 2005 prevede che le *merchant line* siano incluse nella rete di trasmissione nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 3 dicembre 2020, la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto all’Autorità un parere in merito all’inserimento nell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH);
- l’Autorità con la propria deliberazione. 244/07, ha rilasciato parere favorevole all’esonazione della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH) nei termini e alle condizioni di cui al decreto 21 ottobre 2005 che, come detto, prevede l’inclusione delle *merchant line* nella RTN;
- l’articolo 1 del decreto 6 novembre 2007 ha concesso l’esonazione dalla disciplina che prevede l’accesso dei terzi per un periodo di 10 anni per la *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH) e ha richiesto al Comune di Tirano, alla società Raetia Energie AG e alla società Edison S.p.A. di chiedere a Terna S.p.A. l’inclusione della *merchant line* nella RTN;
- nel luglio 2009, la società EL.IT.E, partecipata dai tre soggetti di cui al precedente alinea, ha richiesto l’inclusione della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH) nell’ambito della RTN;
- Terna ha conseguentemente richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l’inclusione nell’ambito della RTN della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH).

**RITENUTO:**

- che sia opportuno esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico il parere favorevole dell’Autorità in merito all’inclusione nell’ambito della RTN della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH), in coerenza con la deliberazione 244/07 e con le disposizioni del decreto 21 ottobre 2005

**DELIBERA**

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico parere favorevole in merito all’inclusione nell’ambito della rete della trasmissione nazionale della *merchant line* a 150 kV Tirano (IT) - Campocologno (CH), come già previsto con

deliberazione 244/07, in accordo alle disposizioni del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), decorsi 20 giorni dalla sua approvazione senza che sia intervenuta una formale richiesta di rinvio della pubblicazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, lettera b), del Regolamento di cui alla deliberazione 213/2015/A.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

*Stefano Besseghini*